

Adempimenti. Scade oggi per l'imposta municipale il termine intermedio dei 90 giorni introdotto dalla legge di Stabilità per il 2015

L'Imu chiama al nuovo ravvedimento

Rimedio alle irregolarità con pagamenti maggiorati di interessi e sanzioni al 3,33%

PAGINA ACCURATA
Luigi Lovaccchio

Scade oggi la possibilità di utilizzare la nuova ipotesi di ravvedimento della prima rata Imu, introdotta con la legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014). Con la modifica apportata all'articolo 13, lettera a bis), del decreto legislativo 472/1997, applicabile a tutti i tributi, sia locali sia statali, è stata introdotta la possibilità di regolarizzare le violazioni entro il termine di 90 giorni. Questa facoltà si aggiunge a quella già prevista per versamenti d'imposta e consente quindi di affiancare al ravvedimento breve (30 giorni) e a quello lungo (scadenza della dichiarazione) quello per così dire «intermedio».

Partiamo dunque da quest'ultimo tipo di ravvedimento.

Le modalità della correzione

Il contribuente può regolarizzare qualsiasi violazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine della dichiarazione, ovvero, per i tributi senza obbligo periodico di dichiarazione, entro 90 giorni dalla commissione dell'illecito, con il pagamento di un nono della sanzione minima. Questa distinzione fra tributi periodici e tributi istantanei d'atto ha creato da subito molti dubbi tra gli interpreti.

Assumendo la natura periodica dell'Imu, affermata tra l'altro nelle istruzioni ministeriali alla compilazione della dichiarazione, è stato infatti rilevato che relativamente al saldo d'imposta il nuovo termine di 90 giorni risultava di oscura applicazione. In effetti, il riferimento al termine di presentazione della dichiarazione non funzionava né se rivolto all'ultima denuncia presentata, che alla scadenza del suo risulta già decorso, né se rivolto a quella successiva, poiché questa ultima scadenza risulta già interessata dal ravvedimento lungo.

A risolvere il rebus è intervenuta l'agenzia delle Entrate, con la circolare 23/E del 2015, sostenendo che il termine di 90 giorni va sempre riferito solo e unicamente alla data di commissione dell'illecito, sia per tributi periodici, sia per tributi d'atto. È chiaro che se si tratta di un illecito di versamento, la data di partenza è quella di scadenza del relativo obbligo, se invece si tratta di una dichiarazione infedele (si veda l'altro articolo in pagina), il termine da considerare è quello di scadenza della denuncia.

Le modalità applicative della nuova fattispecie in materia di pagamenti Imu sono pertanto facilmente individuabili. In particolare, per la regolarizzazione della prima rata 2015, scaduta il 16 giugno, il termine di 90

giorni cade per l'appunto il 14 settembre. Entro questa data, il contribuente potrà versare l'importo non pagato, con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta del 3,33% (un nono del 30%).

Le altre ipotesi

La scadenza del 14 settembre tuttavia non determina la preclusione di tutte le ipotesi di ravvedimento sui pagamenti dell'Imu. Resta infatti in vigore la previsione dell'articolo 13, lettera b) del decreto legislativo 472/97, in base alla quale le violazioni possono essere sanate entro il termine della dichiarazione relativa all'anno di commissione dell'illecito. Se si prende in considerazione la prima rata 2015, il termine ultimo è il 30 giugno 2016. In questo caso, la sanzione ridotta diventa il 3,75%, e cioè un ottavo del 30 per cento. Ne deriva ulteriormente che non c'è più tempo per regolarizzare le violazioni dei pagamenti 2014.

Come sopra ricordato, anche per l'Imu trova applicazione il ravvedimento breve, che si perfeziona entro il termine di 30 giorni dalla scadenza di legge. La sanzione base per commisurare la pena è ridotta cambia se la regolarizzazione avviene entro i primi 14 giorni dalla scadenza di legge. In questa eventualità, infatti, si deve assumere la sanzione del 2% per ciascun giorno di ritardo. A partire dal quindicesimo giorno, quindi, la sanzione di riferimento diventa il 30 per cento.

La sanatoria dell'errore avverrà dunque con il pagamento di una sanzione ridotta pari a un decimo della sanzione minima e cioè pari allo 0,2% dell'importo non versato, per ciascuno dei giorni di ritardo fino a 14 giorni, e al 3% per ritardi superiori ma entro i trenta giorni dalla scadenza di legge.

Ravvedimento Imu: le date e i casi

14 settembre

Il ravvedimento per la prima rata Imu 2015

È l'ultimo giorno per il ravvedimento relativo alla prima rata Imu 2015, entro 90 giorni dalla violazione, con il pagamento della sanzione ridotta del 3,33 per cento (un nono del 30%). Dal 15 settembre, resta aperta la possibilità del ravvedimento lungo, entro il 30 giugno 2016, con il pagamento della sanzione ridotta del 3,75 per cento (un ottavo del 30%).

IL CASO

INSUFFICIENTE PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA

Un contribuente è l'unico proprietario di un fabbricato concesso in locazione. L'importo dell'Imu dovuta a titolo di prima rata del 2015 è di 500 euro. Alla scadenza del 16 giugno 2015 ha versato solo 300 euro, per un errore di calcolo. Accortosi dell'errore, vorrebbe regolarizzare la sua posizione.

28 settembre

Il termine per rimediare sulla dichiarazione

Ultimo giorno per il ravvedimento dell'infedele dichiarazione Imu riferita al 2014, entro 90 giorni dalla violazione, pagando la sanzione ridotta del 5,55 per cento (con possibilità, dal 29 settembre, del ravvedimento lungo entro il 30 giugno 2016) e per il ravvedimento dell'omessa dichiarazione Imu riferita al 2014, entro 90 giorni dalla violazione, con il pagamento della sanzione ridotta del 10%.

LA SOLUZIONE

INFEDELE DICHIARAZIONE DEL VALORE DELL'AREA EDIFICABILE

Un contribuente ha presentato la denuncia di variazione del valore di mercato dell'area edificabile posseduta, entro lo scorso 30 giugno, evidenziando un'imponibile di 400 mila euro, sul quale ha pagato l'Imu 2014. L'effettivo valore di mercato al primo gennaio 2014 è di 700 mila euro. Il contribuente vuole e regolarizzare la situazione.

Entro il 28 settembre, il contribuente dovrà versare la differenza di Imu dovuta, in ipotesi, pari a 3 mila euro (l'1% di 300 mila), oltre a interessi legali dello 0,5% e sanzione ridotta di 166 euro (un nono del 50%). Dovrà inoltre essere presentata una dichiarazione integrativa, con l'evidenziazione del nuovo valore.

OMESSA DENUNCIA DI AREA EDIFICABILE

Un contribuente ha acquistato a fine febbraio 2014 un'area edificabile, del valore di 600 mila euro. Non ha pagato l'Imu su questo immobile, né in prima rata né a saldo del 2014. Non ha presentato la denuncia entro lo scorso mese di giugno. Vorrebbe rimediare alle violazioni.

Il termine ultimo per il ravvedimento è il 28 settembre. Entro questa data, si dovrà versare l'imposta dovuta, in ipotesi, pari a 6 mila euro (l'1% di 600 mila), oltre a interessi legali dello 0,5% e sanzione ridotta di 600 euro (un decimo del 100%). Dovrà inoltre essere presentata una dichiarazione tardiva, con i dati dell'immobile.

Altre violazioni. Prima data al 28 settembre

Un varco anche per le dichiarazioni

La regolarizzazione agevolata può riguardare anche le violazioni dell'obbligo dichiarativo. Bisogna ricordare, peraltro, che, secondo le istruzioni alla compilazione della dichiarazione Imu, nella maggior parte dei casi la denuncia non deve essere presentata, poiché i dati sono nella disponibilità dei Comuni. È necessario distinguere, dunque, tra infedeltà e omissione della denuncia.

È possibile regolarizzare la dichiarazione infedele entro il nuovo termine di 90 giorni dalla scadenza di legge. Poiché la dichiarazione relativa al 2014 scadeva entro il 30 giugno, è ancora possibile sanare entro il 28 settembre prossimo eventuali infedeltà, con il pagamento di un nono del minimo di legge. La sanzione base per l'infedeltà è il 50% dell'imposta non versata. Ne deriva che il ravvedimento della violazione in esame comporterà il pagamento della differenza d'imposta, oltre a interessi legali, e della sanzione ridotta del 5,55%. Occorrerà inoltre presentare una nuova dichiarazione integrativa e/o rettificativa di quella precedente, entro il medesimo termine.

Trascorsa la data del 28 settembre, rimane sempre la possibilità del ravvedimento lungo.

Questo si perfeziona entro la scadenza della dichiarazione annuale successiva. In altri termini, è sempre possibile rimediare a errori e omissioni nella dichiarazione Imu relativa al 2014, al più tardi, entro il 30 giugno 2016. A questo scopo, oltre alla presentazione della dichiarazione correttiva ed al versamento di imposta e interessi legali, occorre pagare una sanzione ridotta del 5,25%, e cioè un ottavo del 50 per cento.

Con riferimento invece all'omissione della dichiarazione, la previsione di riferimento è

quella generale di cui all'articolo 13, lettera c) del decreto legislativo 472/1997. In forza di tale norma, la dichiarazione omessa può essere sanata con la presentazione della stessa entro 90 giorni dalla scadenza. In pratica, quindi, sempre entro il 28 settembre prossimo, è possibile presentare in ritardo la denuncia, con il pagamento di imposta, interessi legali e la sanzione ridotta di un decimo del minimo. Nell'Imu, la sanzione minima per l'omissione della dichiarazione è pari al 100% del tributo, con un minimo di 5 euro. Ne consegue che la sanzione ridotta sarà del 10% per cento.

Secondo la risulante interpretazione delle Finanze (circolare 184/E del 1998), oltre la scadenza dei 90 giorni l'omissione non è più regolarizzabile. Si tratta tuttavia di interpretazione non condiziabile, poiché nei tributi locali manca un'ipotesi che dispone espressamente l'omissione della dichiarazione presentata oltre i 90 giorni, analogamente a quella dell'articolo 2 del Dpr 322/98. Ne consegue che anche per l'omissione dovrebbe valere il termine lungo, rappresentato dalla scadenza della dichiarazione immediatamente successiva.

Si ricorda inoltre che per i tributi locali vale ancora la causa preclusiva rappresentata dalla omessa conoscenza di atti relativi alle operazioni di controllo. Questo significa che se il contribuente ha ricevuto, ad esempio, un questionario, il ravvedimento è impedito per l'annualità interessata.

Si segnala infine che i Comuni hanno potestà regolamentare in materia di ravvedimento. Potrebbe quindi darsi che l'amministrazione abbia adottato una disciplina più favorevole di quella statale.



Terreni agricoli

Da quest'anno l'esenzione Imu si applica solo ai terreni dei comuni classificati come montani dall'Istat. Sono esentati terreni agricoli nei comuni parzialmente montani, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali. Negli altri casi, il terreno paga l'Imu. In base alla legge 125/2015 (di conversione del DL 78/2015), il pagamento del primo acconto d'imposta sui terreni, scaduto il 16 giugno, può essere versato, senza sanzioni e interessi, entro il 30 ottobre. Per i ravvedimenti proprietari dei terreni potranno usare solo il ravvedimento «lungo», entro il 30 giugno 2016.